



N° 22/2013 CONC
Pres.
N° 2466/2014 DEP.

Tribunale di ASTI

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

Dott. F. Donato

Pres.

Dott. ssa M. Mastrandrea

Dott. P. Perfetti

Est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo di:

GP Srl, in liquidazione, corrente in Ceresole d'Alba alla via Carmagnola nr. 63

PI 02713330013, qui difesa dall'avv. Silvia Cannovale Palermo;

-ricorrente-

Nei confronti del

Commissario Giudiziale dott. Salvatore Bellassai;

OSSERVATO E RILEVATO

GP Srl in liquidazione promuoveva ricorso ex art. 161 comma 6 LF, finalizzato alla ammissione alla procedura di concordato preventivo, in data 21.11.2013, cui faceva seguito decreto del Tribunale di Asti del 27.11.2013, di ammissione alla richiesta procedura, con concessione di termine pari a gg 60 per gli adempimenti susseguenti.

GP Srl presentava piano concordatario, da sottoporre alla attenzione del ceto creditorio, in data 20.3.2014, cui seguiva la apertura formale del procedimento concorsuale, con decreto del 24.3.2014, e contestuale nomina del GD, nella persona del dott. Perfetti, e del Commissario Giudiziale, nella persona del dott. Salvatore Bellassai.

Il piano concordatario, corredato dalla attestazione del professionista di cui alla LF, e sottoposto al voto dei creditori nelle forme di rito, prevede:

- a) prosecuzione provvisoria della attività di impresa, al fine di porre a completamento gli ordini di acquisto già ricevuti, con previsione di cessazione della attività produttiva per la data del 31.3.2014, successivamente prorogata – previa informativa al Tribunale – sino al 30.6.2014, allorquando veniva a cessare l'attività statutaria dell'ente ivi compresi i rapporti di lavoro subordinato;
- b) liquidazione delle attività facenti capo alla ricorrente, attività oggetto di inventario e stima nell'ambito della presente procedura;
- c) integrale pagamento dei creditori muniti di titolo di prelazione;
- d) soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 45%;
- e) postergazione (con formazione di apposita classe) del debito per € 1.409.267,03 nei confronti di IMASAF Spa, trattandosi di voci per finanziamento alla compagine



da parte di socio di essa – la stessa IMASAF procedeva ad estinguere il debito esistente avverso Banca Monte dei Paschi di Siena, surrogandosi nel credito di questa ma, anche in questo caso, con postergazione rispetto ai chirografari;

f) formazione di una specifica classe di creditori chirografari le cui ragioni risultano oggetto di controversia giudiziale ovvero con riferimento ai quali, stante la risalenza nel tempo dei diritti rispettivi, si riteneva esser maturata fattispecie prescrizione;

All'esito della adunanza fissata per il voto dei creditori, nonché al sopraggiungere del termine di venti giorni per le successive manifestazioni di voto, veniva raggiunta la maggioranza di cui all'art. 171 LF, né in seguito sono sopraggiunte manifestazioni di dissenso da quei creditori che ivi non avevano votato, onde la proposta concordataria veniva infine approvata con le maggioranze di legge, essendo stato manifestato voto favorevole, da creditori esprimenti crediti complessivamente pari ad € 1.605.407,23, per quanto riguarda i voti espressi, ed ulteriori € 216.724,95 per voti favorevoli presunti come per legge, raggiungendosi inoltre la maggioranza di voti favorevoli all'interno di ciascuna delle classi di creditori.

Alla luce del rilievo di assenza di irregolarità procedurali, visti gli esiti del voto e rilevata la assenza di sopravvenienze tali da potere incidere sulla fattibilità del piano, il Commissario ribadiva il parere favorevole, già espresso in sede di relazione sulla fattibilità del piano, per la omologa del concordato.

Viste dunque le conclusioni assunte alla udienza del 15.7.2014, palesandosi soddisfatte le condizioni di legge, ritenuto infine di dovere condividere la richiesta di nomina del liquidatore volontario, Sgarbossa Stefano, quale Liquidatore Giudiziale, stante il *know how* da questi posseduto, per ciò che attiene alla conoscenza dei rami di attività della ricorrente, ed al fine precipuo di non gravare di costi ulteriori la procedura;



P. Q. M.

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

- 1) **omologa** il concordato preventivo proposto da GP Srl in liquidazione;
- 2) **nomina** Liquidatore Giudiziale – stante la natura ridotta degli adempimenti da svolgersi allo stato ed al fine di non gravare, dunque, il procedimento di superflue spese ulteriori - lo stesso l.r. della ricorrente, Sgarbossa Stefano, senza alcun onere per la procedura;
- 3) Il Liquidatore si atterrà alle seguenti disposizioni:
 - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.tribunale.asti.it riservata ai creditori
 - b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f., previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;



- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- e) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.asti.it riservata ai creditori;
- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet www.tribunale.asti.it riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi



nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

h) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

j) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.asti.it riservata ai creditori;

k) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.asti.it riservata ai creditori;

l) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per gli organi della procedura, solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;



m) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

3) riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, l.f. :

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet www.tribunale.asti.it

Così deciso in Asti, il 15/7/2014 24/09/2014

Il Pres.

Franco Donato



L'est.

IL GIUDICE
(Dr. Pasquale Perfetti)

[Signature]

Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 26 SET. 2014

IL CANCELLIERE
Funzione Giudiziaria
LA ROSA CLOTILDE

